

La Cassazione contesta ancora una volta gli standard usati dal fisco

Studi di settore su misura

Accertamento illegittimo se l'attività non coincide

Il principio applicato

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le risultanze degli studi di settore non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l'entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) dpr 600/1973, ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l'accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell'accertamento (Cass. S.U. n. 26635/2009).

DI DEBORA ALBERICI

Il fisco incassa un altro duro colpo sugli studi di settore. È infatti illegittimo l'accertamento fiscale fondato sugli standard se l'attività dell'azienda non è esattamente quella studiata nei parametri usati dall'amministrazione. L'altra picconata all'impianto di accertamento fiscale più discusso degli ultimi mesi arriva dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 18941 del 31 agosto 2010, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate presentato contro una società che aveva contestato l'atto impositivo perché l'attività svolta non corrispondeva perfettamente a quella presa come parametro dagli studi.

A mettere seriamente in discussione gli standard sono state alla fine dell'anno scorso le Sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza n. 26635) che hanno fissato una serie di paletti per l'applicabilità di questo strumento di accertamento.

Da lì in poi, si sono succedute nel tempo una serie di decisioni che hanno fatto vacillare sempre di più le certezze fino a allora incassate dal fisco.

Per far tramontare l'inoppugnabilità dei parametri la Suprema corte applica ai diversi casi concreti il principio generale sancito nel 2009 dal Massimo consesso di Piazza Cavour secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le risultanze degli studi di settore non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l'entità del

suo reddito, ma rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) dpr 600/1973, ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l'accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell'accertamento». Non solo. In quell'occasione il Collegio esteso precisò inoltre che «la procedura di accertamento tributario standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata».

È il caso di un'azienda toscana alla quale l'amministrazione aveva notificato avvisi di accertamento Irpef, Iva e Irap fondati sugli studi di settore. La contribuente lo aveva contestato per via «della non perfetta rispondenza tra l'attività esercitata dalla società contribuente e quella presa in considerazione dallo studio di settore e dalle note difficoltà delle aziende di tessuti del pratese». Due condizioni, queste, che sono bastate ai giudici di merito per non ritenere valida l'applicazione degli standard. Le cose non sono andate diversamente in Cassazione. Infatti gli Ermellini hanno respinto il ricorso chiudendo definitivamente il caso.

